

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTO DI TRIESTE**

ORDINANZA N°36 – 2018

Oggetto: modifica della viabilità per motivi di sicurezza presso la strada demaniale marittima che dal Viale Miramare conduce alla sede della Società Velica di Barcola e Grignano, presso il terrapieno di Barcola-Bovedo, per l'accoglimento dei mezzi a seguito degli atleti partecipanti all'evento sportivo "XXIV Meeting di nuoto "Riviera di Trieste" nella giornata di sabato 30 giugno 2018.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO conto dell'istanza presentata in data 12 giugno 2018 dalla Società Velica di Barcola e Grignano, co-organizzatrice con la Triestina Nuoto ADUS dell'evento sportivo a carattere internazionale denominato " XXIV Meeting di nuoto Riviera di Trieste", tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità della strada demaniale marittima che dal Viale Miramare conduce al terrapieno di Barcola-Bovedo per motivi di sicurezza, nonché per l'accoglimento dei mezzi a seguito degli atleti partecipanti nella giornata di sabato 30 giugno 2018;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trieste per le vie brevi in data 26 giugno 2018;

ORDINA

Art. 1. Lungo la strada demaniale marittima, evidenziata in nero nell'allegata planimetria, che da Viale Miramare conduce alla sede della Società Velica di Barcola e Grignano, presso il terrapieno di Barcola-Bovedo, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, dove non già esistenti, **i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione veicolare dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del 30 giugno 2018.**

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, presso la strada demaniale sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai veicoli autorizzati dall'Organizzazione dell'evento sportivo;
- ai mezzi dei concessionari demaniali e dell'Aeronautica Militare aventi l'accesso alla propria sede presso il terrapieno di Barcola-Bovedo (frontisti);
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;

- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;
- ai mezzi in servizio d'istituto dell'A.d.S.P.M.A.O.-Porto di Trieste.


Art.2. L'Organizzazione dell'evento, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

- 2.1** – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;
- 2.2** – sollevare l'A.d.S.P.M.A.O.- Porto di Trieste da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;
- 2.3** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;
- 2.4** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando la prescritta segnaletica stradale di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna.
- 2.5** – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco;
- 2.6** – osservare e far osservare nell'ambito dell' area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;
- 2.7** – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'Organizzazione o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 2.8** – riportare allo stato pristino al termine degli eventi in questione le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **26 GIU. 2018**



Il Presidente
(Zeno D'Agostino)
Zeno D'Agostino